REGOLAMENTO (CEE) N. 3678/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3367/87 (2), in particolare gli articoli 8 e 38, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo (3), in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime del perfezionamento attivo (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri (5),

considerando che i regimi statistici dell'importazione in perfezionamento attivo e dell'esportazione dopo perfezionamento attivo corrispondono attualmente al regime doganale del perfezionamento attivo quale è previsto dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative reguardanti il regime del perfezionamento attivo (6), modificata da ultimo dalla direttiva 84/444/CEE (7); che, a decorrere dal 1° gennaio 1987, detta direttiva è abrogata dal regolamento (CEE) n. 1999/85 che la sostituisce; che si rende pertanto necessario modificare di conseguenza l'elenco dei regimi statistici figurante all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1736/75 e far corrispondere i regimi statistici relativi al perfezionamento attivo al regime doganale del perfezionamento attivo quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1999/85 fa inoltre obbligo agli Stati membri di trasmettere dati statistici riguardanti, in particolare, l'immissione in libera pratica di merci di importazione sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo, nell'ambito del sistema della sospensione;

considerando che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (8) devono, pertanto, essere modificate o abrogate in conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, del regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

1) Nel paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

« a) — importazione in perfezionamento attivo, sistema della sospensione;

— importazione in perfezionamento attivo, sistema del rimborso; ».

2) Nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

« a) — esportazione dopo perfezionamento attivo, sistema della sospensione;

— esportazione dopo perfezionamento attivo, sistema del rimborso ».

Articolo 2

1. Sotto il regime statistico dell'importazione in perfezionamento attivo, sistema della sospensione, e sotto il regime statistico dell'importazione in perfezionamento attivo, sistema del rimborso, sono registrate rispettivamente l'importazione di merci sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo, nell'ambito del sistema della sospensione, e l'importazione di merci sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo, nell'ambito del sistema del rimborso.

2. Sotto il regime statistico dell'esportazione dopo perfezionamento attivo, sistema della sospensione, e sotto il regime statistico dell'esportazione dopo perfezionamento attivo, sistema del rimborso, sono registrate rispettivamente l'esportazione di prodotti compensatori e di merci non lavorate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1999/85, nell'ambito del sistema della sospensione, e l'esportazione di prodotti compensativi, nell'ambito del sistema del rimborso.

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 351 del 12. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28.
(8) GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13.

Articolo 3

1. Allorché merci di importazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1999/85, sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo, nell'ambito del sistema della sospensione, sono immesse in libera pratica, sia nello stato in cui sono state importate, sia sotto forma di prodotti compensatori principali, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/86, esse sono oggetto, nello Stato membro di immissione in libera pratica, di una rilevazione distinta dei dati di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1736/75.

2. Gli Stati membri provvedono a tale rilevazione elaborando, per specie di merce importata, il numero di codice corrispondente della nomenclatura combinata, il paese d'origine e le quantità di merci di importazione immesse in libera pratica nello stato in cui sono state importate o utilizzate per la fabbricazione di prodotti compensatori immessi in libera pratica.

3. Gli Stati membri trasmettono i rispettivi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee previa indicazione a quest'ultimo del servizio nazionale competente per l'effettuazione della rilevazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Fatto salvo il ricorso alla procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1736/75, le modalità della trasmissione, compreso il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione, nonché le eventuali condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione, seguono la prassi adottata in sede di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2 di detto regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 546/77 è modificato come segue :

1) L'articolo 1 è abrogato.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

I regimi statistici detti "altre importazione" e "altre esportazioni" riguardano le operazioni effettuate negli Stati membri sotto regimi doganali diversi dal regime di perfezionamento attivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio (*)

(*) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peters SCHMIDHUBER

Membro della Commissione